

La gestione della sospensione feriale dei termini processuali

Come noto, l'art. 1 della L. n. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014,

n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162

(www.pianetafiscale.it - Area

riservata agli abbonati), stabilisce che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi

alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto. Operativamente, qualora il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine del..

Per la lettura integrale dell'articolo, cliccare [qui](#)